

TI_GERICHTE 11.2000.84 vom 6. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.84

FR: TI_GERICHTE 11.2000.84 du 6 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.84 del 6 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Le decisioni dell'autorità di vigilanza sullo stato civile sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 32 cpv. 3 LAC e 424 cpv. 3 CPC).

Tempestivo, il gravame è dunque ricevibile.

E. 2

La Divisione degli interni, accertata l'applicabilità alla fattispecie del diritto svizzero, ha rilevato che l'istante, sposata con il padre dell'adottando da meno di cinque anni, non adempie le condizioni dell'art. 264 a cpv. 3 CC. L'appellante non nega ciò, ma sostiene che l'intento del legislatore era quello di garantire all'adottando stabilità e sicurezza nei rapporti familiari. Dato che essa vive da sei anni con l'attuale marito, tale scopo è raggiunto, sicché la decisione dell'autorità risulterebbe sproporzionata e come tale lesiva dell'art. 8 Cost.

E. 3

. Giusta l'art. 264 a cpv. 3 CC un coniuge può adottare il figlio dell'altro se i coniugi sono sposati da cinque anni. Tale disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, ha sostituito una norma analoga secondo la quale, oltre al requisito dell'età, il periodo di matrimonio era di soli due anni (art. 264 a cpv. 3 vCC). Per il rinvio dell'art. 266 cpv. 3 CC il prescritto è applicabile anche in caso di adozione di maggiorenni (Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 28 ad art. 264 a CC; Grundriss des Kindesrechts, 4 a edizione, pag. 93 n. 11.37; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 14 ad art. 264 a ; Meier/Stettler, Droit civil VI/1, Friburgo 1998, pag. 148, n. 316). Secondo giurisprudenza, nell'interpretare un testo di legge occorre dipartirsi in primo luogo dal tenore letterale. Se questo è chiaro, il giudice non può scostarsene, a meno che il significato letterale della norma porti a risultati estranei alla volontà del legislatore (DTF 125 III 58 consid. 2b con rinvii). In concreto la locuzione "cinque anni di matrimonio" è perfettamente univoca. Come risulta con chiarezza dal messaggio sulla revisione del Codice civile del 15 novembre 1995, inoltre, la durata minima del matrimonio ai fini dell'adozione è stata portata a cinque anni sia per impedire una modifica troppo rapida della situazione giuridica del genitore naturale non detentore dell'autorità parentale, sia per poter valutare la solidità dell'unione coniugale (FF 1996 I 172). Determinante è quindi il matrimonio dei genitori adottivi e non una loro semplice convivenza. Che la tendenza sociopolitica attuale sembri orientarsi verso un maggior riconoscimento giuridico delle coppie di fatto nulla muta al fatto che il testo dell'odierno art. 264 a cpv. 3 CC è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni di sorta. Non soccorrono dunque i presupposti per derogare a una regola

conforme agli intenti del legislatore.

E. 4

Ci si potrebbe domandare tutt'al più se in concreto non si giustifichi minor rigore per la circostanza che la madre dell'adottando è deceduta e che l'appellante convive con il padre dell'adottando da almeno 6 anni. Non si deve dimenticare tuttavia che l'adozione di un maggiorenne ha carattere eccezionale, sicché le relative condizioni vanno applicate restrittivamente (DTF 106 II 7 consid. 1 con riferimenti, 106 II 281 consid. 4; Rep. 1989 pag. 133; Hegnauer , Grundriss des Kindesrechts, op. cit., pag. 90 n. 11.30; RJN 1992 pag. 66). Un figliastro, del resto, ha meno bisogno di essere adottato perché versa in una situazione migliore rispetto a quella di un minorene estraneo alla famiglia. Basti rammentare che egli si trova in rapporto di affinità con il coniuge del genitore (art. 21 CC), il quale deve assistere in modo appropriato il genitore nell'esecuzione del suo obbligo di mantenimento dei figli nati prima del matrimonio (FF 1996 I 171 in fondo). Quanto alla giurisprudenza citata dall'appellante, essa riguarda un caso di adozione di maggiorenne giusta l'art. 266 cpv. 1 CC e non, come nella fattispecie, un caso di adozione del figlio del coniuge (art. 264 a cpv. 3 CC), che costituisce una variante dell'adozione congiunta (Hegnauer , Grundriss des Kindesrechts, op. cit., pag. 85 n. 11.12). Dagli atti non risulta, comunque sia, che l'adottante abbia vissuto in comunione domestica con il padre e la di lui moglie (sulla nozione v. Rep. 1989 pag. 134). Consta anzi che egli ha abitato in Germania (doc. 16), ove ha sempre studiato (doc. 17), e che solo il 3 maggio 2000 ha chiesto un permesso di dimora (doc. 14). Ne discende che l'appello, manifestamente destituito di fondamento, è destinato all'insuccesso.

E. 5

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vista la particolarità della fattispecie, nondimeno, appare giustificato prescindere – eccezionalmente – dal prelievo di tasse e spese. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse né spese. 3. Intimazione all'avv. _____, _____. Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sullo stato civile. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente
II
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.